

# PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE  
TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DI NASCITA, L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE  
FISCALE E LA SCELTA DEL PEDIATRA PER I NUOVI NATI

## **PROGETTO "CITTADINI SI NASCE"**

TRA

**REGIONE LIGURIA**, nella persona dell'Assessore alla Sanità e Vicepresidente della  
Giunta Regionale, Sonia Viale

E

**AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA**,  
nella persona del Direttore Regionale, Maria Pia Protano

**ANCI LIGURIA**, nella persona del Presidente, Marco Bucci

**FEDERSANITÀ ANCI LIGURIA**, in rappresentanza delle Asl liguri, nella persona del  
Presidente Luigi Carlo Bottaro

**ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI** della  
Liguria, nella persona del Segretario dell'Ordine Provinciale di Genova, Federico Pinacci

PREMESSO

- che, con Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modifiche ed integrazioni, è stato introdotto il "*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*";
- che l'articolo 8 del predetto D.P.R. n. 396 del 2000 stabilisce che "*Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge, [...] i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti [...]*";
- che il successivo articolo 30, comma 4, dispone che la dichiarazione di nascita può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, direttamente presso il Comune nel cui territorio è avvenuta oppure, "*in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all'attestazione di nascita, è*

*trasmessa, ai fini della trascrizione [n.d.r. di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) del medesimo D.P.R.], dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, [...] anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore”.*

- che, con Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126, è stato dettato il *“Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente”*;
- che alla trascrizione della dichiarazione di nascita nei registri dello stato civile seguono l'iscrizione del neonato alla predetta anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 7 del citato D.P.R. n. 223/1989, come modificato dal D.P.R. n. 126/2015, l'iscrizione all'Anagrafe tributaria, con conseguente attribuzione del Codice Fiscale, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e la successiva iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, necessaria per la scelta del pediatra;
- che, ai sensi dell'art 2, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, *“I Comuni, al momento della prima iscrizione nel registro della popolazione residente, attribuiscono alle persone fisiche il codice individuale, la cui generazione è gestita attualmente dal Ministero delle finanze; detta amministrazione, avvalendosi nell'ambito del proprio sistema informativo di una banca dati di riferimento contenente i codici già attribuiti, genera il codice sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, garantendone l'unicità.”*;
- che la procedura indicata al punto precedente, coinvolgendo più soggetti giuridici pubblici (Enti/Istituti/Aziende), determina la frammentazione della attività, con maggiori tempi per il rilascio del Codice Fiscale, e costringe il cittadino a recarsi in più uffici pubblici;
- che la possibilità di richiedere tempestivamente il Pediatra di Libera Scelta risponde a esigenze, condivise tra le amministrazioni competenti. di miglioramento dei servizi resi ai genitori ed al bambino;
- che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, *“[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- che è interesse comune degli Enti coinvolti offrire un servizio integrato che, mediante l'utilizzo di una procedura informatizzata, consenta la concentrazione delle attività e l'accelerazione dei tempi per il rilascio del codice fiscale del neonato;

- che il predetto interesse comune può essere perseguito attraverso la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa tra gli Enti coinvolti;
- che il Comune di Genova, l'ASL 3 Genovese, l'Agenzia delle Entrate e gli Ospedali del territorio genovese hanno stipulato un protocollo di intesa per fornire tali servizi ai genitori senza la necessità di recarsi agli uffici di tali Enti;
- che è intenzione delle Parti estendere tale procedura a tutto il territorio regionale mediante un accordo quadro regionale, regolato dal presente protocollo;
- che i Comuni liguri manifesteranno la loro volontà di partecipazione a tale accordo mediante lettera di adesione, sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo PEC alle Parti;
- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento") disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "*Codice*"), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le "*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*"; che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

## TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, per quanto di rispettiva competenza, concordano quanto segue:

### **ART 1**

*(Valore delle premesse)*

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

### **ART. 2**

*(Oggetto)*

Il presente Protocollo di Intesa disciplina la collaborazione tra le Parti al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla trasmissione telematica della dichiarazione di nascita resa nei centri di nascita presenti nei Comuni aderenti, alla trascrizione dell'atto di nascita e all'iscrizione in anagrafe nonché alla contestuale attribuzione del codice fiscale al neonato e alla conseguente scelta del pediatra.

Le Parti si impegnano a creare, per quanto di competenza, sinergie di assistenza reciproca e di formazione o di miglioramento ed ampliamento della procedura.

### **ART. 3**

*(Modalità di trasmissione)*

La trasmissione ai Comuni aderenti delle dichiarazioni di nascita rese nei centri di nascita avverrà a cura della Direzione Medica di Presidio o della struttura ospedaliera a mezzo Posta Elettronica Certificata presso una casella appositamente creata da ciascun Comune ed a ciò dedicata.

### **ART. 4**

*(Trascrizione dell'atto di nascita e iscrizione anagrafica)*

La trascrizione dell'atto di nascita verrà tempestivamente effettuata dall'Ufficio di Stato Civile, previa verifica della correttezza dei dati trasmessi e di ciò verrà data conferma alla struttura sanitaria. Nel contempo il Comune provvederà all'iscrizione del neonato nel registro della popolazione residente, anche ai fini dell'attribuzione del Codice Fiscale.

### **ART. 5**

*(Accesso Anagrafi Comunali)*

I Comuni rendono disponibile alle strutture sanitarie ed ospedaliere interessate dal progetto un collegamento telematico alle loro Anagrafi, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei sistemi informativi di queste ultime, al fine di permettere loro di acquisire i dati necessari alla verifica delle informazioni inserite nelle dichiarazioni di nascita della madre/dei genitori richiedenti e consentirne la corretta redazione.

### **ART. 6**

*(Comunicazione da parte dei Comuni all'Agenzia delle Entrate)*

Ciascun Comune curerà la trasmissione dei dati anagrafici del nuovo nato ai fini dell'inserimento nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e della conseguente attribuzione del Codice Fiscale. Appena validato ed in mancanza di cause ostative, il Codice Fiscale sarà visibile agli operatori delle strutture sanitarie ed ospedaliere mediante accesso telematico alle Anagrafi Comunali.

### **ART. 7**

*(Aggiornamento Anagrafe Sanitaria)*

Le ASL Liguri, individueranno per la territorialità di competenza le più opportune modalità per la parifica quotidiana (da lunedì a venerdì) delle Anagrafi Comunali e dell'Anagrafe Sanitaria Regionale.

### **ART. 8**

*(Scelta del Pediatra)*

Gli operatori delle strutture ospedaliere avranno accesso all'Anagrafe Sanitaria Regionale in modo da consentire che la scelta del pediatra da parte della madre/dei genitori, si perfezioni prima della dimissione ospedaliera. Nel caso in cui la dimissione avvenga prima dell'attribuzione del Codice fiscale, gli operatori ospedalieri provvederanno a raccogliere le

indicazioni in merito da parte della madre/dei genitori e inseriranno in Anagrafe Sanitaria il pediatra prescelto direttamente o comunicheranno tali informazioni al personale ASL competente per l'inserimento. A tal fine ciascuna ASL provvederà alla formazione degli operatori ospedalieri.

## **Art. 9**

### *(Trattamento dei dati personali)*

Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dei nuovi nati.

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del protocollo sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

La Direzione Medica di Presidio ovvero la struttura ospedaliera forniranno analogha informativa agli interessati, all'atto del conferimento dei dati personali.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni relative al presente protocollo tramite il sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del Protocollo.

**I Responsabili della protezione dei dati personali sono:**

**per la Regione Liguria**, e per essa **l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria** ai sensi della L.R. n. 17/2016, la dott.ssa Samantha Cosentino, indirizzo [e-mail: samantha.cosentino@regione.liguria.it](mailto:samantha.cosentino@regione.liguria.it); per **l'Agenzia delle Entrate**, il dott. Matteo Piperno, indirizzo [e-mail: entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)

I Comuni aderenti al Protocollo di intesa, nel manifestare la loro adesione, come indicato in premessa, indicheranno il competente responsabile del trattamento dei dati personali.

**Art. 10**

*(Tutela della riservatezza)*

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.

I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del protocollo medesimo ovvero per ragioni d'Ufficio e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti o agli interessati.

Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

**ART. 11**

*(Durata e rinnovo)*

Il protocollo di intesa avrà durata di un anno decorrente dalla sottoscrizione ed è rinnovabile nella medesima forma.

La volontà dei Comuni liguri di aderire all'Accordo dovrà essere manifestata mediante trasmissione a mezzo PEC di apposita lettera di adesione sottoscritta con firma digitale.

**ART.12**  
*(Disposizioni finali)*

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 642/72.

Le spese di registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/4/86, n. 131 sono a carico della parte richiedente *ex art. 57 comma 5 del D.P.R. 131/1986.*

Per quanto in esso non esplicitamente disciplinato valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

*Firmato in Genova*

*Assessore alla Sanità e Vicepresidente della Giunta Regionale, Sonia Viale*

*Direttore Regionale Liguria Agenzia Entrate, Maria Pia Protano*

*Presidente Anci Liguria, Marco Bucci*

*Presidente Federsanità Anci Liguria in rappresentanza della Asl Liguria, Luigi Carlo Bottaro*

*Segretario Ordine Provinciale di Genova per Ordine dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri della Liguria, Federico Pinacci*

*Convenzione sottoscritta con firma digitale*